

1991
19/3/98



**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza

Roma, **13 MAR. 1998**

Divisione XIII
Protocollo 225474
All. n.

Al Sindacato nazionale autonomo
insegnanti di religione
(S.N.A.D.I.R.)
Segreteria nazionale
via Risorgimento 161/A

97015 MODICA (RG)

(rif.to nota n. 592 dell'11.12.97)

Oggetto: contratto di lavoro dei docenti incaricati
dell'insegnamento della religione.
Documentazione di rito.

Nella nota in riferimento codesto Sindacato ha segnalato la mancata applicazione da parte di molte Ragionerie provinciali dello Stato della comunicazione di servizio n. 2577 del 3.1.0.1996 del Ministero della Pubblica Istruzione nella parte in cui precisa che la documentazione di rito, richiesta ai docenti incaricati di religione dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, va prodotta solo nei casi in cui si tratti di costituzione di un primo rapporto di lavoro, mentre nei casi di riconferma degli incarichi si fa riferimento alla documentazione prodotta negli anni precedenti, anche su dichiarazione resa dagli interessati.

Nel condividere quanto precisato dal Ministero, si osserva tuttavia che, per consentire alle Ragionerie provinciali l'efficace espletamento del prescritto esame preventivo, il contratto di lavoro deve essere corredato di tutti quegli atti che ne legittimano la stipula da parte dell'Istituto scolastico.

Sarà, pertanto cura delle Istituzioni scolastiche acquisire d'ufficio, anche mediante produzione di copie autenticate, la documentazione già presentata dal docente in anni precedenti e presso altri Istituti, ed allegarla a corredo del contratto annuale da sottoporre al visto della competente Ragioneria, sollevando l'interessato dall'obbligo di produrre ulteriore documentazione.

L' Ispettore generale capo

Vedi anche: art 42 Legge 9 agosto 2013 n 98
CM 8550 del 29/08/2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli UT

Ai Dirigenti scolastici

LORO SEDI

Oggetto: Contratti insegnanti di religione cattolica incaricati annuali - Assunzione in servizio anno scolastico 2013/14.

Com'è noto, è stata avviata la procedura di dematerializzazione dei contratti degli insegnanti di religione incaricati annuali. Ciò in accordo e con il supporto del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del MEF. Poiché la citata procedura richiede ulteriori tempi di attuazione, si ritiene opportuno fornire alle Istituzioni scolastiche le seguenti indicazioni.

Ricevuta la proposta di nomina dell'ordinario diocesano, i contratti cartacei vanno sottoscritti entro il 31 agosto p.v. con il contemporaneo invio alla Ragioneria di Stato competente per territorio, specificando le eventuali variazioni di orario rispetto a quello attribuito nel precedente anno scolastico al medesimo insegnante, secondo quanto già indicato con la Circolare ministeriale n. 399 del 29 settembre 1998, prot. 4043. Al contratto cartaceo va allegata una copia della documentazione di rito che il docente ha prodotto nel momento della prima assunzione in servizio, tenuto conto che *"la validità di tale certificazione viene meno solo per effetto di attribuzione di contratto a tempo indeterminato, in occasione del quale la certificazione dovrà essere riprodotta"* (Nota Miur del 25 settembre 2003 prot. n. 3361).

Si evidenzia che secondo quanto disposto dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69, art. 42 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, non è più richiesto il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego.

E' opportuno evidenziare che i docenti di religione a tempo determinato "sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge" (art. 40, comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009). La tempestività della nomina assicurerà la continuità nella erogazione delle retribuzioni mensili.

Si coglie l'occasione, infine, per ribadire che gli incaricati annuali di religione cattolica, in possesso dei titoli previsti dal DPR 175/2012, sono nominati per il periodo 1° settembre -

31 agosto di ogni anno scolastico e che anche per il personale in oggetto la decorrenza da attribuire ai contratti a tempo determinato relativi all'anno scolastico 2013/2014 - in considerazione della coincidenza della data del 1° settembre con il giorno domenicale - è comunque quella del 1° settembre, come ribadito con la Circolare ministeriale n° 7494 del 19.07.2013.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta

